

Repertorio n. 36680

Raccolta n. 21150

Registrato a Catania
il 13 maggio 2020
al n. 11499/1T

ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE DEL TERZO SETTORE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi.

Il giorno sette del mese di maggio.

(07/05/2020)

In Mascali, via Sicula Orientale n. 200, nel mio studio.

Innanzitutto a me dott. **SEBASTIANO MICALI**, Notaio in Mascali, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Catania e Caltagirone, con l'assistenza dei signori Cultraro John, nato a Catania il 28 marzo 1980 e residente a Mascali in via A. Saetta n. 1 e Puglisi Graziella, nata a Giarre il 4 luglio 1981 e residente a Mascali in via Giarre-Nunziata n. 32, i quali, avendo i requisiti di legge, come essi stessi confermano, intervengono quali testimoni,

SONO PRESENTI

- **SCUTO ALFIO GIUSEPPE**, nato ad Aarau (Svizzera) il giorno 11 maggio 1963 e residente a Riposto in via Libertà n. 109, codice fiscale SCT LGS 63E11 Z133F;
- **GRANATA ALFIO**, nato ad Acireale il 19 gennaio 1966 e residente a Riposto in via Strada 2 n. 1, codice fiscale GRN LFA 66A19 A028M;
- **LANZAFAME ANTONIO**, nato ad Ali Marina il 18 settembre 1947 e residente a Linguaglossa in via Fontana n. 2, codice fiscale LNZ NTN 47P18 A201U;
- **GRASSO FRANCESCA**, nata a Piedimonte Etneo il 13 settembre 1957 ed ivi residente in via Umberto I n. 137, codice fiscale GRS FNC 57P53 G597V;
- **CALVO VENERA RITA ANTONIA**, nata a Catania il 24 gennaio 1962 e residente a Giarre in via Delle Rose n. 73, codice fiscale CLV VRR 62A64 C351P;
- **SCUTO LEONARDO**, nato a Catania il 18 febbraio 1983 e residente a Riposto in via Libertà n. 109, codice fiscale SCT LRD 83B18 C351C;
- **EMANUELE JENNIFER**, nata a Catania il 22 dicembre 1998 e residente a Giarre in via Teatro n. 50, codice fiscale MNL JNF98T62 C351H.

Detti comparenti, cittadini italiani, come dichiarano, della cui identità personale io Notaio sono certo, con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1) E' costituita, a tempo indeterminato, ai sensi degli artt. 4 e ss. e, in particolare degli artt. 20 e ss. del d.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, la fondazione denominata "FONDAZIONE DOMENICO SCUTO 2019", Ente del Terzo Settore (ETS).

La Fondazione è ente di diritto privato, non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. Essa è apertistica e aconfessionale.

ART. 2) La Fondazione ha sede in Riposto, attualmente in Corso Italia n. 175.

L'ambito territoriale di operatività della Fondazione è quello della Regione Sicilia.

ART. 3) La Fondazione - traendo anche ispirazione dalla storia del giovane Domenico Scuto - si propone l'esclusivo perseguimento, senza alcuno scopo di lucro, di finalità di solidarietà sociale, nell'ambito territoriale della Regione Sicilia, mediante lo svolgimento, nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio, di attività di interesse generale in forma di azione volontaria, erogando gratuitamente beni e servizi nei limiti previsti dagli artt. 5, 6 e 79 del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo n. 117 del 03/07/2017 e successive modifiche ed integrazioni).

Le attività sono svolte a favore di disabili, persone svantaggiate, anziani e giovani, i quali in ragione di condizioni economiche, sociali, familiari o a causa di eventi straordinari, vengano a trovarsi in evidente difficoltà.

Le attività che la Fondazione si propone di svolgere in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, sono quelle previste ed elencate dall'art. 5

del suddetto Codice del Terzo Settore, ed in particolare:

- a) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge n. 166 del 19 agosto 2016 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore;
- b) educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- c) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008 e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- d) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche e di aggregazione sportiva;
- e) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- f) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- g) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- h) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore; inclusa la radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'art. 16 comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni.

La Fondazione potrà, altresì, svolgere tutte le attività secondarie e strumentali rispetto a quelle sopra elencate, nel rispetto dei criteri e dei limiti definiti con Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Cabina di regia di cui all'art. 97 del suddetto Codice.

La Fondazione potrà, altresì, realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle linee guida adottate con Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'art. 97 del Codice del Terzo Settore ed il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle strettamente connesse allo scopo sociale.

La Fondazione svolgerà le suddette attività esclusivamente in ambito regionale.

La Fondazione può avvalersi della collaborazione di Enti pubblici o privati stipulando convenzioni e accordi.

Nell'ambito della propria attività la Fondazione potrà stipulare ogni atto o contratto di qualsiasi genere, con soggetti pubblici e/o privati, persone fisiche e giuridiche, nonché, a titolo esemplificativo, potrà:

1. acquistare in proprietà, in diritto di superficie, in usufrutto o in qualunque altra forma giuridica consentita dall'ordinamento, beni mobili o immobili, diritti o utilità in genere;
2. stipulare convenzioni con enti pubblici o privati;

3. amministrare i beni immobili di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o per i quali si riceva apposito mandato di gestione ovvero a qualsiasi altro titolo detenuti, nonchè amministrare o gestire le somme rinvenienti da tale gestione;

4. amministrare, nei limiti di legge, i beni mobili a qualsiasi titolo acquisiti e le somme di cui riceva mandato di gestione o che comunque derivino dalla amministrazione dei beni immobili gestiti per conto terzi;

5. stipulare contratti o convenzioni per l'affidamento a terzi di attività di gestione dei suddetti beni e avvalersi altresì di consulenze specializzate in materia per la gestione diretta dei medesimi;

6. partecipare o concorrere alla costituzione di associazioni, enti ed istituzioni, privati o anche a partecipazione pubblica, la cui attività sia rivolta principalmente al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione;

7. svolgere, anche costituendo ovvero partecipando ad altro soggetto giuridico, attività strumentali al perseguimento degli scopi statuari;

8. promuovere ed organizzare seminari, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti in modo da favorire un organico contatto tra la Fondazione, i relativi addetti e il pubblico.

ART. 4) Le norme relative all'ordinamento, all'amministrazione, ai diritti ed obblighi dei membri della Fondazione, alla erogazione delle rendite, nonchè quelle relative all'estinzione della Fondazione ed alla devoluzione del patrimonio sono contenute nello Statuto che, previa lettura da me notaio datane ai comparenti, si allega al presente atto sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale.

Per tutto quanto non previsto nel presente atto e nell'allegato Statuto si rinvia alle norme di legge e regolamento vigenti in materia.

ART. 5) A comporre il Consiglio di Amministrazione, che per i primi tre esercizi sarà formato da sette membri, vengono chiamati tutti i comparenti e tra di essi il signor Scuto Alfio Giuseppe assume la carica di Presidente ed il signor Lanzafame Antonio quella di Vice Presidente, i quali, presenti, accettano dichiarando che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge.

La rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione sopra nominato e nel caso di sua assenza o impedimento al vice Presidente.

Agli amministratori non spetta alcun compenso per l'attività svolta, che dovrà considerarsi gratuita, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per l'espletamento dell'ufficio.

ART. 6) Viene nominato un organo di controllo monocratico, di seguito denominato "Sindaco unico", nella persona di Giorgianni Angelo Giuseppe, nato a Rometta il giorno 1 settembre 1960 e residente a Venetico in via Principe Michele Spadafora n. 11, dottore commercialista iscritto nel registro dei revisori contabili al n. 181492 con decreto ministeriale del 2 ottobre 2019, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 85 del 25 ottobre 2019.

Il Sindaco unico dura in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Al Sindaco unico sono attribuiti il controllo sulla gestione della fondazione, il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, di cui all'art. 30, commi 6 e 7, d.lgs. n. 117 del 2017, e la revisione legale dei conti.

Si attribuisce al Sindaco unico un compenso annuo di euro cinquecento (Euro 500,00) lordi, oltre al rimborso delle spese documentate, sostenute per l'espletamento dell'incarico.

ART. 7) Il patrimonio iniziale della fondazione è fissato in Euro ottantottomilacinquecento (Euro 88.500,00) ed è composto:

a) da una somma di denaro pari a Euro 8.500,00 interamente versata mediante assegno circolare non trasferibile n. 8020117298-11 (di Euro 8.500,00) emesso da Credem, agenzia di Giarre in data 8 novembre 2019 all'ordine della fondazione;

b) dai beni immobili infra descritti.

Il signor Scuto Alfio Giuseppe, nella sua qualità di Presidente del Consiglio direttivo, come sopra nominato e costituito, dichiara di ricevere e prendere in custodia la detta somma e si obbliga ad aprire un conto corrente bancario intestato alla Fondazione e a versare il citato importo su detto conto.

A titolo di ulteriore dotazione patrimoniale, il comparente signor Scuto Leonardo conferisce nella fondazione con quest'atto costituita la piena proprietà, della seguente consistenza immobiliare facente parte del fabbricato a quattro elevazioni fuori terra oltre piano sottostrada e copertura a terrazza sito in Fiumefreddo di Sicilia, via Principe di Piemonte n. 64, e precisamente:

- locale deposito posto al piano terra (prima elevazione fuori terra oltre piano sottostrada), costituito da un ampio vano, accessori, ed annessi cortili antistante e retrostante di pertinenza esclusiva, nell'insieme confinante con la detta via, rampa di accesso al piano sottostrada, proprietà eredi Ruggero da due lati, proprietà Musumeci e vano scala;

- garage posto al piano cantinato, esteso metri quadrati quaranta (mq. 40) circa, confinante con corsia condominiale di accesso e manovra, garages subb. 15 e 17 e terrapieno da due lati.

In ottemperanza al disposto dell'art. 29, comma 1 bis della Legge 27 febbraio 1985, n. 52, introdotto dal D. L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010 n. 122, si precisa che la consistenza immobiliare sopra descritta è attualmente identificata nel Catasto Fabbricati del Comune di Fiumefreddo di Sicilia, in ditta esatta, al **foglio 3, particelle:**

1496 sub. 3, via Principe di Piemonte s.n., piano T., cat. C/2, cl. 3, mq. 166, rendita catastale Euro 420,09;

1496 sub. 16, via Principe di Piemonte s.n., piano S1, interno 5, cat. C/6, cl. 3, mq. 40, rendita catastale Euro 101,23; essa risulta graficamente rappresentata nelle planimetrie agli atti del catasto che in copia autentica al presente atto si allegano sotto le lettere "B" e "C".

Ai sensi e per gli effetti della normativa sopra indicata il signor Scuto Leonardo dichiara che i dati catastali e le planimetrie depositate al catasto e come sopra allegate sono conformi allo stato di fatto, ed in particolare che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale e di dar luogo all'obbligo di presentazione di nuove planimetrie catastali ai sensi della normativa vigente.

La consistenza immobiliare in oggetto viene trasferita con tutti i diritti, accessioni, accessori, dipendenze e pertinenze, servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, esistenti e nascenti dallo stato dei luoghi, dal progetto di costruzione, da precedenti titoli e dalla legge, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con la comproprietà pro quota di tutte le parti ed impianti comuni dell'edificio di cui le unità immobiliari in oggetto fanno parte per legge, stato dei luoghi e destinazione costruttiva.

Il signor Scuto Leonardo garantisce la piena proprietà, disponibilità e libertà ipotecaria di quanto venduto; la sua immunità da pesi, vincoli, oneri pregiudizievoli, rapporti locativi e diritti di terzi in genere.

Dichiara che detti beni sono lui pervenuti per atto di compravendita da me Notaio ricevuto in data 21 luglio 2017, registrato a Giarre il giorno 8 agosto 2017 al n. 2702 e trascritto il giorno 8 agosto 2017 ai nn. 30169/22871.

Ai fini dell'art. 35, comma 22, d.l. n. 223 del 2006, convertito dalla l. n. 248 del 2006, i comparenti, consapevoli delle responsabilità penali cui si può andare incontro in caso di dichiarazioni false o mendaci, ai sensi del D.P.R. 445/2000, artt. 3 e 76, nonché dei poteri di accertamento dell'Amministrazione Finanziaria, dichiarano che la presente cessione è stata conclusa senza alcuna spesa di mediazione ai sensi degli artt. 1754 ss. cod. civ..

Ove occorra, la parte conferente rinuncia all'ipoteca legale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2659 c.c. il signor Scuto Leonardo dichiara di essere celibe.

In ottemperanza al disposto dell'art. 40 legge 28 febbraio 1985 n. 47 e dell'art. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, il signor Scuto Leonardo dichiara che l'edificio di cui è parte la consistenza immobiliare in oggetto è stato edificato giusta Concessione Edilizia n. 85/83 del 6 settembre 1984 e successiva concessione edilizia in variante n. 68/86 del 24 marzo 1987.

Dichiara, inoltre, che per il detto fabbricato è stato rilasciato certificato di abitabilità in data 6 giugno 1987.

Si dà atto ai sensi del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 giugno 2009, che le unità immobiliari in oggetto, in quanto destinate rispettivamente a deposito e garage, non devono essere munite dell'A.P.E. (attestato di prestazione energetica) di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 192 del 19 agosto 2005 come modificato dal D.Lgs. n. 311 del 29 dicembre 2006.

Ai beni conferiti viene attribuito il valore di Euro ottantamila (Euro 80.000,00), pari a quello risultante dalla relazione di stima redatta, ai sensi dell'art. 22, comma 4, d.lgs. n. 117 del 2017, dal Dott. Angelo Giuseppe Giorgianni, dottore commercialista iscritto nel registro dei revisori contabili al n. 181492 con decreto ministeriale del 2 ottobre 2019, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 85 del 25 ottobre 2019, asseverata con giuramento dinanzi al Giudice di Pace di Rometta, giusta verbale redatto in data 12 febbraio 2020, cron. n. 5/2020, che si allega al presente atto sotto la lettera "D".

La proprietà degli immobili di cui sopra passerà in capo alla fondazione solo al momento dei riconoscimenti di legge e dell'ottenimento dell'iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

ART. 8) A norma dell'art. 12 del Codice Civile, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione con quest'atto costituita, verrà istruita la relativa pratica presso i competenti organi regionali.

All'uopo i comparenti autorizzano il Presidente a fare tutto quanto necessario o utile per l'ottenimento di detto riconoscimento.

I comparenti dichiarano che la fondazione verrà iscritta nel competente registro delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ai sensi dell'art. 10 d.lgs. n. 460 del 1997.

Solo dopo l'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e l'iscrizione della fondazione in detto registro, la fondazione medesima acquisirà la qualifica di Ente del Terzo Settore.

Pertanto, fino all'iscrizione della fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), non trovano applicazione gli articoli del presente atto costitutivo e dell'allegato statuto che presuppongono detta iscrizione e le materie ivi contemplate rimangono regolate dalle rilevanti disposizioni suppletive di legge.

ART. 9) I comparenti dichiarano di essere stati informati da me notaio, ai sensi degli

artt. 7 e 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR - c.d. Legge Privacy, relativamente alle modalità ed alle finalità di gestione dei propri dati personali, riportati nel presente atto, e di aver acconsentito, per quanto occorra, al trattamento degli stessi. Dichiarano, altresì, di avere ricevuto informazione analitica scritta sulle modalità di trattamento dei suddetti dati e di essere edotti che detto trattamento è effettuato da me notaio in qualità di "titolare del trattamento, libero professionista iscritto in albi o elenchi professionali" - per l'espletamento dell'incarico professionale conferitomi, degli adempimenti connessi all'esecuzione dello stesso, nonché ai fini della normativa anti-riciclaggio, secondo quanto previsto dalla legge.

ART. 10) Le spese del presente atto, relative e consequenziali, sono a carico della fondazione.

Ai fini fiscali, i comparenti dichiarano che il presente atto:

- è assoggettato a imposta di registro nella misura fissa di Euro duecento (Euro 200,00), ai sensi del combinato disposto dell'art. 104, comma 1, e dell'art. 82, comma 3, d.lgs. n. 117 del 2017;
- è esente da imposta di bollo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 104, comma 1, e dell'art. 82, comma 5, d.lgs. n. 117 del 2017.

Dichiarano, altresì:

- che la dotazione patrimoniale di cui all'art. 7 che precede non è soggetta all'imposta sulle successioni e donazioni, né alle imposte ipotecarie e catastali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 104, comma 1, e dell'art. 82, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, essendo destinata a essere utilizzata ai sensi dell'art. 8, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017;
- che sono dovute le tasse ipotecarie nella misura complessiva di Euro novanta (Euro 90,00), ai sensi dei nn. 1.1 e 1.2, Tabella delle tasse ipotecarie, allegata al d.lgs. n. 347 del 1990.

I comparenti, dichiarando di averne piena ed esatta conoscenza, dispensa me Notaio dalla lettura degli allegati "B", "C" e "D".

Richiesto io notaio ho ricevuto quest'atto del quale, alla presenza dei testimoni, ho dato lettura ai comparenti che lo confermano. Scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato di mia mano in pagine quindici e quanto di questa di quattro fogli.

Sottoscritto alle ore dieci e quaranta.

F.to Scuto Alfio Giuseppe; f.to Granata Alfio; f.to Lanzafame Antonio; f.to Francesca Grasso; f.to Venera Rita Antonia Calvo; f.to Scuto Leonardo; f.to Emanuele Jennifer; f.to John Cultraro; f.to Graziella Puglisi; f.to Sebastiano Micali notaio.

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE E ALLEGATI, MUNITI DELLE FIRME PRESCRITTE DALLA LEGGE, E SI RILASCIATA per gli usi consentiti dalla legge.

MASCALI, 26 maggio 2026

f.to Sebastiano Micali notaio

Allegato "A"

N. 36680 di Repertorio

N. 21150 di Raccolta

STATUTO

TITOLO I – Generalità

Art. 1 – Costituzione

E' costituita, a tempo indeterminato, la Fondazione denominata "FONDAZIONE DOMENICO SCUTO 2019", Ente del Terzo Settore (ETS). Negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico "Ente del terzo Settore" o l'acronimo "ETS" sarà impiegato solo dal momento in cui la Fondazione risulterà iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

La Fondazione è ente di diritto privato, non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. Essa è apartitica e aconfessionale.

Art. 2 – Sede

La Fondazione ha sede in Riposto, attualmente in Corso Italia n. 175.

L'ambito territoriale di operatività della Fondazione è quello della Regione Sicilia.

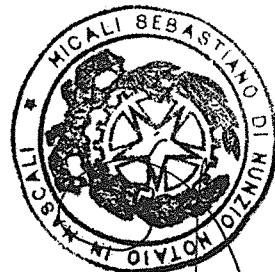
Art. 3 – Scopo

La Fondazione – traendo anche ispirazione dalla storia del giovane Domenico Scuto – si propone l'esclusivo perseguimento, senza alcuno scopo di lucro, di finalità di solidarietà sociale, nell'ambito territoriale della Regione Sicilia, mediante lo svolgimento, nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio, di attività di interesse generale in forma di azione volontaria, erogando gratuitamente beni e servizi nei limiti previsti dagli artt. 5, 6 e 79 del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo n. 117 del 03/07/2017 e successive modifiche ed integrazioni).

Le attività sono svolte a favore di disabili, persone svantaggiate, anziani e giovani, i quali in ragione di condizioni economiche, sociali, familiari o a causa di eventi straordinari, vengano a trovarsi in evidente difficoltà.

Le attività che la Fondazione si propone di svolgere in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, sono quella previste ed elencate dall'art. 5 del suddetto Codice del Terzo Settore, ed in particolare:

- a) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge n. 166 del 19 agosto 2016 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore;
- b) educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- c) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008 e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- d) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche e di aggregazione sportiva;
- e) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- f) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- g) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- h) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse



Sebastiano Micali

Antonio Scuto
Francesca Scuto
Salvatore Scuto
Phuocscapham
Sato Scuto

Emilio
Salvatore
Phuoc

sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore; inclusa la radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'art. 16 comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni.

La Fondazione potrà, altresì, svolgere tutte le attività secondarie e strumentali rispetto a quelle sopra elencate, nel rispetto dei criteri e dei limiti definiti con Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Cabina di regia di cui all'art. 97 del suddetto Codice.

La Fondazione potrà, altresì, realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle linee guida adottate con Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'art. 97 del Codice del Terzo Settore ed il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

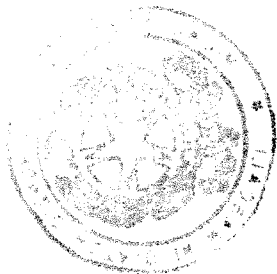
La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle strettamente connesse allo scopo sociale.

La Fondazione svolgerà le suddette attività esclusivamente in ambito regionale.

La Fondazione può avvalersi della collaborazione di Enti pubblici o privati stipulando convenzioni e accordi.

Nell'ambito della propria attività la Fondazione potrà stipulare ogni atto o contratto di qualsiasi genere, con soggetti pubblici e/o privati, persone fisiche e giuridiche, nonchè, a titolo esemplificativo, potrà:

1. acquistare in proprietà, in diritto di superficie, in usufrutto o in qualunque altra forma giuridica consentita dall'ordinamento, beni mobili o immobili, diritti o utilità in genere;
2. stipulare convenzioni con enti pubblici o privati;
3. amministrare i beni immobili di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o per i quali si riceva apposito mandato di gestione ovvero a qualsiasi altro titolo detenuti, nonchè amministrare o gestire le somme rinvenienti da tale gestione;
4. amministrare, nei limiti di legge, i beni mobili a qualsiasi titolo acquisiti e le somme di cui riceva mandato di gestione o che comunque derivino dalla amministrazione dei beni immobili gestiti per conto terzi;
5. stipulare contratti o convenzioni per l'affidamento a terzi di attività di gestione dei suddetti beni e avvalersi altresì di consulenze specializzate in materia per la gestione diretta dei medesimi;
6. partecipare o concorrere alla costituzione di associazioni, enti ed istituzioni, privati o anche a partecipazione pubblica, la cui attività sia rivolta principalmente al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione;
7. svolgere, anche costituendo ovvero partecipando ad altro soggetto giuridico, attività strumentali al perseguimento degli scopi statutari;
8. promuovere ed organizzare seminari, manifestazioni, convegni, incontri,



procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti in modo da favorire un organico contatto tra la Fondazione, i relativi addetti e il pubblico.

TITOLO II – Patrimonio

Art. 4 – Patrimonio

Il patrimonio è composto da:

1. fondo di dotazione;
2. fondo di gestione.

Concorrono a formare il fondo di dotazione:

- i conferimenti in denaro, di beni mobili e/o immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, da parte dei Fondatori Promotori al momento della costituzione e, successivamente, da parte dei Fondatori e Partecipanti;
- i beni mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo nella disponibilità della Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati;
- la parte di rendita non utilizzata nell'esercizio che, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
- i contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti pubblici.

Il fondo di gestione è costituito da:

- rendite e proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- eventuali donazioni o disposizioni testamentarie espressamente destinate al fondo di gestione;
- eventuali contributi, non destinati al patrimonio, concessi dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti pubblici;
- contributi in qualsiasi modo concessi da parte dei Fondatori Promotori, dei Fondatori e dei Partecipanti;
- ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
- ogni ulteriore risorsa economica o finanziaria che, con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, sia destinata al fondo di gestione.

Qualsiasi apporto economico che pervenga alla Fondazione privo di specifici vincoli di destinazione è acquisito e fa parte del fondo di gestione.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

La gestione della Fondazione dovrà in ogni caso assicurare l'integrità economica del patrimonio.

Per l'attività di interesse generale prestata in convenzione con le amministrazioni pubbliche la Fondazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in ambito regionale. Pertanto, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

In ogni caso si considerano distribuzione indiretta di utili:

- a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di



[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]

compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art 5, comma 1, lettere b, g, h del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo n. 117 del 03/07/2017 e successive modifiche ed integrazioni);

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a Soci, Associati o Partecipanti, ai Fondatori, ai componenti gli Organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'Associazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'Associazione, ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del terzo Settore;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 5 – Esercizio finanziario e bilancio

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 giugno successivo il bilancio consuntivo di quello decorso. Sono consentite variazioni di bilancio in corso. Il bilancio economico di previsione e il bilancio d'esercizio con deliberazione del Cda possono essere trasmessi al Collegio dei Fondatori accompagnati dalla relazione del Collegio dei Revisori Contabili.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripianamento di eventuali perdite di gestione precedenti ovvero, se non destinati al patrimonio con delibera del CdA, per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

E' vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

La Fondazione deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale,

dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste in bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il Bilancio, nei casi previsti dalla legge, potrà essere redatto nella forma del rendiconto per cassa e comunque in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore.

La Fondazione deve tenere:

- a) i libri dei Fondatori e dei partecipanti;
- b) i libri delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alla lettera a) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera b) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

I Fondatori o i Partecipanti hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Presidente. La richiesta sarà evasa entro cinque giorni dalla data di presentazione della stessa al protocollo della Fondazione.

TITOLO III – Ordinamento

Art. 6 – Membri della Fondazione

I membri della Fondazione sono:

- i Fondatori;
- i Partecipanti.

Art. 7 – Fondatori

I fondatori sono coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo.

Il Collegio dei Fondatori può, su proposta del Presidente, con delibera adottata all'unanimità, conferire la qualifica di fondatore anche senza alcun versamento di contributi a persone ritenute particolarmente meritevoli per l'impegno nel sociale.

Art. 8 – Partecipanti

I Partecipanti sono le persone fisiche o giuridiche pubbliche e/o private e gli enti che contribuiscono alla vita della fondazione ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante significativi contributi annuali o pluriennali mediante conferimento di attività anche professionale di particolare rilievo funzionali al perseguimento dei fini della fondazione o mediante l'attribuzione di beni materiali e immateriali.

Per contributo significativo si intende qualsiasi erogazione, pari o superiore all'ammontare stabilito dal Consiglio di Amministrazione, effettuata a favore della Fondazione.

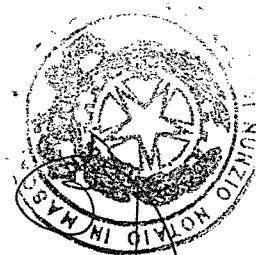
La qualità di Partecipante viene attribuita, su proposta del Presidente, con delibera adottata dal Collegio dei Fondatori con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi membri.

La qualifica di Partecipante si perde automaticamente decorsi tre anni dall'erogazione dell'ultimo contributo significativo o dall'adempimento dell'ultima regolare prestazione a favore della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione può suddividere i partecipanti in categorie in relazione al tipo di apporto e contribuzione alla Fondazione.

Art. 9 – Esclusione e recesso dei membri della Fondazione

Il Collegio dei Fondatori delibera, con la maggioranza dei due terzi dei componenti, l'esclusione dei partecipanti per grave o reiterato inadempimento degli obblighi



Handwritten signature

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including 'Scito Leon' and various illegible signatures.

Handwritten signatures and initials on the right margin, including 'Dmdu', 'Faba', and 'Sp'.

derivanti dal presente Statuto o dal Regolamento, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

1. inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente statuto;
2. condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della fondazione;
3. comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di persone giuridiche, l'esclusione ha comunque luogo per i seguenti motivi:

1. estinzione per qualsiasi ragione;
2. apertura di procedura di liquidazione;
3. fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti possono, con almeno sei mesi di preavviso, recedere dalla fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

L'esclusione o il recesso non comportano alcun diritto su quote o porzioni del patrimonio della Fondazione.

Art. 10 – Amici della Fondazione

Con delibera del Consiglio d'Amministrazione possono essere riconosciuti "Amici della Fondazione" le persone fisiche o giuridiche che condividendo le finalità della Fondazione contribuiscano alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro e/o beni strumentali e/o prestazioni professionali. Possono essere riconosciuti "Amici della Fondazione" anche coloro che abbiano acquisito particolari meriti per i contributi dati alla società nei settori in cui la Fondazione espleta la sua attività.

Art. 11 – Organi della Fondazione

Gli organi della Fondazione sono:

- il Collegio dei Fondatori;
- il Collegio dei Partecipanti;
- il Consiglio d'Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- il Presidente Onorario, se nominato;
- l'Organo di Controllo;
- il Collegio dei Probi Viri, se nominato.

Ciascuna carica è gratuita, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute documentate.

Art. 12 – Il Collegio dei Fondatori

Il Presidente ed i Fondatori costituiscono il Collegio dei Fondatori.

Il Collegio dei Fondatori, oltre a quelli previsti espressamente dal presente statuto, ha i seguenti poteri:

- formulare proposte e pareri non vincolanti agli organi della Fondazione sulle attività e sui programmi della Fondazione stessa;
- nominare e revocare i membri del Consiglio d'Amministrazione di propria competenza;
- attribuire a terzi la qualità di fondatori;
- attribuire a terzi la qualità di partecipanti;
- deliberare sulle materie che le siano sottoposte alla sua decisione dal Consiglio d'Amministrazione.

Il collegio dei Fondatori può essere convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario ed altresì a richiesta di almeno un terzo dei suoi membri o di un terzo dei membri del Consiglio di Amministrazione. Nella richiesta occorrerà indicare gli argomenti da trattare.

La convocazione viene effettuata con lettera raccomandata spedita almeno sei (6) giorni prima del giorno fissato per la riunione ad ogni suo membro; nel caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire con qualsiasi strumento anche telematico che ne attesti la ricezione con almeno tre (3) giorni di preavviso. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza oltre al relativo ordine del giorno.

Ciascun membro nel caso di impossibilità di intervenire nell'adunanza ha facoltà di conferire delega scritta ad altro membro. A ciascun membro non possono essere conferite più di due deleghe.

L'Adunanza del Collegio presieduta dal Presidente della Fondazione è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei fondatori ivi compreso il Presidente personalmente o per delega ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti personalmente o per deleghe e comunque con la presenza del Presidente. La seconda convocazione deve essere fissata ad almeno ventiquattro (24) ore di distanza dalla prima.

Il Collegio dei fondatori è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità suddette quando intervengano tutti i fondatori, il Presidente.

Il Collegio delibera a maggioranza dei presenti, personalmente o per deleghe, salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Le modificazioni del presente Statuto, nonché l'approvazione e la modificazione dei regolamenti interni, sono deliberate con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) dei Fondatori e comunque con il consenso del Presidente. Delle adunanze del Collegio è redatto apposito verbale firmato dal Presidente della Fondazione e dal segretario dell'adunanza all'uopo nominato.

Art. 13 – Il Collegio dei Partecipanti

Il Collegio dei Partecipanti può essere convocato dal Presidente della Fondazione che lo presiede ogni qualvolta lo ritenga necessario con lettera raccomandata spedita almeno sei (6) giorni prima del giorno fissato per la riunione ad ogni suo membro; nel caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire con qualsiasi strumento anche telematico che ne attesti la ricezione con almeno tre (3) giorni di preavviso. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza oltre al relativo ordine del giorno.

Non vi sono limiti di delega passiva.

Il Collegio dei partecipanti è validamente costituito in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Partecipanti personalmente o per delega mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti personalmente o per deleghe. La seconda convocazione deve essere fissata ad almeno ventiquattro (24) ore di distanza dalla prima.

Il Collegio dei Partecipanti è comunque validamente costituito anche nel caso in cui



Handwritten signature

Handwritten signatures

Handwritten signatures

Handwritten signatures

Handwritten signatures

non siano rispettate le formalità suddette quando intervengano tutti i suoi componenti. Il Collegio dei Partecipanti delibera a maggioranza dei presenti.

Il Presidente illustra al Collegio dei Partecipanti l'andamento delle attività della fondazione ed i programmi di future iniziative.

Il Collegio dei Partecipanti può formulare pareri e proposte non vincolanti sulle attività e sui programmi della Fondazione.

Art. 14 – Il Consiglio d'Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio d'Amministrazione che sarà composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, così come determinato dal Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è così composto:

- il Presidente;
- la metà dei restanti componenti nominata dal Presidente;
- la metà dei restanti componenti nominata dal Collegio dei Fondatori.

Il primo Consiglio di Amministrazione è indicato nell'atto costitutivo.

Il Consiglio di Amministrazione, ad eccezione del Presidente, dura in carica non oltre tre esercizi ed i suoi membri sono rieleggibili.

I Consiglieri decadono quando, senza giustificato motivo, non partecipino a tre adunanze consecutive.

Qualora durante un mandato venisse a mancare uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente nomina i sostituti di sua competenza e promuove la sostituzione degli altri componenti da parte del Collegio dei Fondatori.

I sostituti così nominati rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio in carica al momento della loro nomina.

I soggetti legittimati alla sostituzione dei Consiglieri cessati dalla carica dovranno provvedervi entro trenta (30) giorni successivi; qualora non provvedano entro il termine indicato la sostituzione avverrà per cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione ed i suoi membri così nominati rimarranno in carica fino all'eventuale successiva designazione da parte del soggetto legittimato del sostituto del Consigliere cessato dalla carica.

Qualora per qualsiasi motivo ivi compresa la revoca da parte dei soggetti legittimati alla loro nomina venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri l'intero Consiglio di Amministrazione è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Il Consiglio decaduto rimane in carica esclusivamente per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione della Fondazione. In particolare al Consiglio d'Amministrazione compete:

- approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo determinando la destinazione degli eventuali avanzi di gestione;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto e all'alienazione di beni immobili;
- proporre al Collegio dei Fondatori eventuali modifiche statutarie;
- stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi;
- stabilire le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e

Fondazione facilitando così la comunicazione fra i membri della stessa.

In caso di straordinaria urgenza può avocare a sé i poteri dell'intero Consiglio d'Amministrazione, salvo ottenere ratifica delle decisioni prese alla prima valida convocazione del Consiglio d'Amministrazione e comunque non oltre trenta giorni dalla decisione medesima.

Il Presidente può delegare singoli poteri al Vice-Presidente, ad alcuni componenti del Consiglio e/o al Segretario Generale, ove nominato.

Art. 16 – Il Presidente Onorario

Il Presidente Onorario è istituito con delibera del Collegio dei Fondatori.

Il Presidente Onorario partecipa alle Assemblee della Fondazione; non ha diritto di voto, salvo diversa deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, da assumersi caso per caso.

Il Presidente Onorario può ricevere specifiche deleghe dal Consiglio d'Amministrazione, ed in tal caso agisce nell'ambito di tali deleghe rispondendone al Consiglio di Amministrazione.

Art. 17 – L'Organo di Controllo

Il collegio dei Fondatori nomina un organo di controllo, anche monocratico.

All'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del c.c. riguardante le cause di ineleggibilità e decadenza, e viene scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 del c.c..

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 dello stesso Codice. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine può richiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017, il collegio dei Fondatori nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, qualora per due esercizi consecutivi si superino due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina del revisore legale dei conti è altresì obbligatoria quando siano costituiti

patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 10 del Codice del Terzo Settore.

Art. 18 – Il Collegio dei Probi Viri

Il Collegio dei Probi Viri è istituito con delibera unanime del Consiglio d'Amministrazione; esso è composto da tre membri scelti tra persone esperte nel campo giuridico e/o delle politiche sociali.

Il Collegio dei Probi Viri vigila sull'osservanza del presente Statuto; formula, su richiesta del Consiglio d'Amministrazione, pareri non vincolanti sull'ammissione o esclusione di Fondatori, Partecipanti e Amici della Fondazione.

Art. 19 – Esclusione dei membri della Fondazione e recesso

Il Consiglio d'Amministrazione delibera all'unanimità l'esclusione dei membri della Fondazione per grave o reiterato inadempimento degli obblighi derivanti dal presente Statuto o dal Regolamento, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

1. inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente statuto;
2. condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della fondazione;
3. comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di persone giuridiche, l'esclusione ha comunque luogo per i seguenti motivi:

1. estinzione per qualsiasi ragione;
2. apertura di procedura di liquidazione;
3. fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla fondazione.

L'esclusione o il recesso non comportano alcun diritto su quote o porzioni del patrimonio della Fondazione.

TITOLO IV – Disposizioni finali

Art. 20 – Durata ed estinzione

La Fondazione non ha durata determinata.

Nei casi di cessazione previsti dalla legge, il Consiglio d'Amministrazione:

- nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione nel rispetto delle disposizioni di legge;
- determina le modalità di devoluzione dei beni residui.

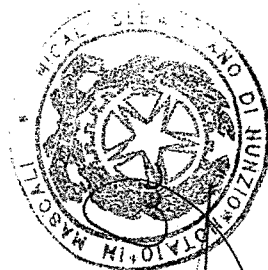
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore (art. 45, comma 1), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore che svolgano attività analoghe o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che la Fondazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata A/R o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal citato parere sono nulli.

Art. 21 – Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme vigenti in materia.

[Handwritten signatures and text at the bottom left of the page]



[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and text at the bottom right of the page]

Allegato "B"
N. 36680 di Repertorio
N. 21150 di Raccolta

MODULARIO
F. rg. rend. 497



MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

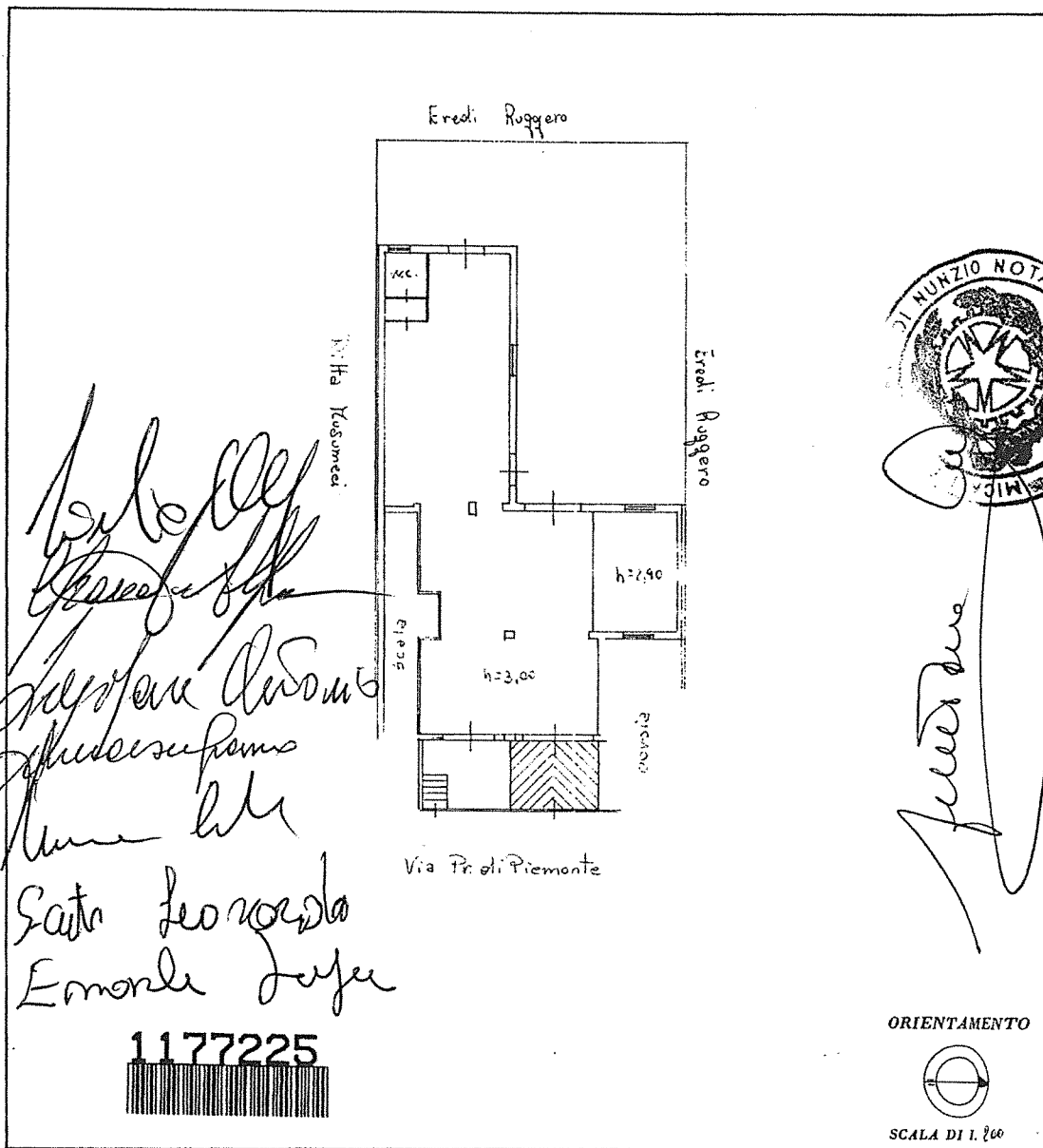
Mod. B (Nuovo Catasto Edilizio Urbano)

Lire
150

NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO

(R. DECRETO-LEGGE 13 APRILE 1935, N. 652)

Planimetria dell'immobile situato nel Comune di Fiumefreddo di Sic. Via Pr. di Piemonte
Ditta Rizzo Placido nato a Fiumefreddo di Sic. il 13/05/1917
Allegata alla dichiarazione presentata all'Ufficio Tecnico Erariale di CATANIA



SPAZIO RISERVATO PER LE ANNOTAZIONI D'UFFICIO

DATA

PROT. N° 3112

Foglio 3 Part. 814
Piano terra Sub 3

Compilata dal Ing. Consolato Rizzo
(Titolo, nome e cognome del tecnico)

Iscritto all'Albo degli Ingegneri
della Provincia di CATANIA

DATA 25/03/1987

Firma: Ing. Consolato Rizzo

Ultima planimetria in atti



Mod. B (Nuovo Catasto Edilizio Urbano)

(Lire
150

(R. DECRETO-LEGGE 13 APRILE 1939, N. 652)

Allegata alla dichiarazione presentata all'Ufficio Tecnico Erariale di CATANIA



Fredi Ruggers
 Ditta Musumeci
 Stessa Ditta
 Persia
 Stessa Ditta
 Scuto Leonora
 Emmele Luigi
 1177212

ORIENTAMENTO



SCALA DI 1. 200

DATA

PROT. N°

Foglio 3 Part. 817
Piano 1.^a Sottostada Sub. 16

Compilata dal Ing. Consolato Rizzo
(Tiflo, nome e cognome del tecnico)

Iscritto all'Albo degli Ingegneri
della Provincia di CATANIA

DATA 25/03/1984

Firma: *ing. Riva*

Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: A3(297x420) - Formato stampa richiesto: A4(210x297)

Catasto dei Fabbricati - Situazione al 06/03/2020 - Comune di FIUMEFREDDO DI SICILIA (D623) - Foglio: 3 - Particella: 1496 - Subalterno: 16 >
VIA PRINCIPE DI PIEMONTE n. SN piano: S1 interno: 5;

Ministero dell'Economia
e delle Finanze

AGENZIA
Entrate

MARCA DA BOLLO
€ 16,00
SEDCI/00

01005815 00004857 W08YP001
00044180 12/02/2020 09:54:00
4578-0088 63EAA62697C85D5
IDENTIFICATIVO 01190520487597

0 1 19 052048 759 7

INDICE

II. GLI IMMOBILI OGGETTO DI VALUTAZIONE

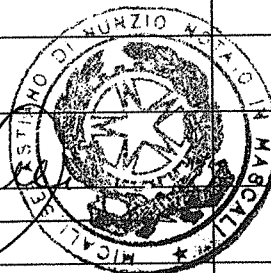
III. I CRITERI DI VALUTAZIONE

IV. LA VALUTAZIONE DEGLI IMMOBILI OGGETTO DI CONFERIMENTO

V. CONCLUSIONI

VI. ATTO DI ASSEVERAZIONE DELLA PERIZIA

Junta Pol. M.
 Paulo Affonso
 Sampaio Alves
 Mucarefany
 Numa Luis
 Sato Leonardo
 Emonek Junior
 J. da Silva
 Paulo P.



PREMESSA

Il sottoscritto Dott. Angelo Giuseppe Giorgianni, nato a Rometta
Prov. Messina il 01/09/1960 con studio in Venetico Marina Via
Principe Michele Spadafora 11 iscritto all'ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Messina al n. 667 Sezione A
ed al Registro dei Revisori Contabili al n. 181492, richiesto di stimare
il patrimonio immobiliare oggetto di conferimento da parte del socio
Scuto Leonardo nato a Catania il 18/02/1983, espone il risultato della
della stima dei citati immobili alla data odierna.
Il sottoscritto, nel ringraziare per la fiducia accordatele, di seguito
espone il risultato delle operazioni compiute per l'assolvimento
dell'incarico ricevuto.

II. GLI IMMOBILI OGGETTO DI VALUTAZIONE

La presente perizia si riferisce a beni immobili oggetto di conferimento
da parte del socio Scuto Leonardo nato a Catania il 18-02-1983 e
residente a Riposto in via La Farina n.23, ed in particolare ai seguenti
fabbricati:

Immobili siti in via Principessa di Piemonte al numero 64 del

Comune di Fiumefreddo di Sicilia prov. Di Messina

Immobile censito al Catasto Fabbricati al Foglio 3,

Mappale 1496 sub 3, Categoria C/2, classe 3;

Immobile censito al Catasto Fabbricati al Foglio 3,

Mappale 1496 sub 16 Categoria C/6;

III. I CRITERI DI VALUTAZIONE



Scuto Leonardo

Angelo Giorgianni

Angelo Giorgianni
Scuto Leonardo
Emilio Scuto
Scuto Leonardo
Scuto Leonardo
Scuto Leonardo

Considerazioni generali

L'articolo 2465 C.C. richiede che l'esperto incaricato dell'effettuazione della stima predisponga una relazione contenente la descrizione dei beni oggetto di valutazione, i criteri di valutazione adottati ed il valore ad essi attribuito; il legislatore non ha indicato quali criteri l'esperto debba seguire nel presupposto che egli debba avvalersi di norme tecniche di generale accettazione in materia di valutazione dei beni.

Nel caso specifico del conferimento di soli beni immobili, il sottoscritto perito si affida all'esperienza ed ai calcoli del tecnico incaricato da parte del donatore, Dott. Ing. Dario Giuseppe Di Puglia nell'attingere dalle competenze tecniche specifiche maturate in anni di esperienza probante e considerando la contingenza ed il mercato attuale, ha predisposto una stima, allegata alla presente lettera "A", e che il perito ritiene confacente allo scopo di valorizzare i beni oggetto di conferimento. Il perito decide pertanto di effettuare una ponderazione di tali beni utilizzando unicamente la tecnica della valutazione "patrimoniale" di tali beni e di basarsi quindi sul valore corrente ad essi attribuito da chi è esperto del settore.

IV. LA VALUTAZIONE DEGLI IMMOBILI OGGETTO DI CONFERIMENTO

In merito alla particolarità del conferimento, in considerazione della particolarità dei beni oggetto di conferimento, non si tratta infatti né del conferimento di un'azienda o di ramo aziendale, né del conferimento di crediti o di assets material produttivi o immateriali, si rimanda a

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]

quanto periziato dal professionista incaricato dalla parte donante ,
Dott. Ing. Dario Giuseppe Di Puglia , ed accuratamente descritto
nella sua relazione di stima allegata alla presente perizia sotto la
lettera "A"

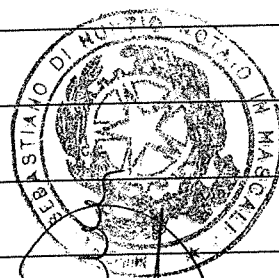
DICHIARO

di aver letto e compreso le norme e i principi in materia di
indipendenza qui di seguito elencati:

- Art 2409-quinques Codice Civile; (fino ad emanazione regolamenti
richiamo all'art. 2399 dei sindaci)
 - Art. 10 Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; (o 17 se ente di
interesse pubblico)
 - Titolo I, art. 9 Codice deontologico dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili
 - Principi di revisione ISCQ 1 ITALIA ,ISA ITALIA n. 200, n. 220;
- di aver letto e compreso le direttive e le procedure interne dello studio
professionale di revisione, alle quali mi sono attenuto;.

CONFERMO

che, tenuto conto delle informazioni sin qui ottenute e delle verifiche
condotte, non ho riscontrato
situazioni che, ai sensi di legge e dei principi deontologici che
disciplinano l'attività di revisione,
compromettono la mia indipendenza.
È mia la responsabilità di segnalare eventuali modifiche a quanto
sopra dichiarato.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Multiple handwritten signatures and stamps at the bottom of the page]

CONCLUSIONI

In considerazione della valutazione a valori correnti dei fabbricati
oggetto di conferimento **si è giunti alla valutazione di un
complesso immobiliare pari ad Euro 80.000,00.**

Si precisa tuttavia che lo scrivente perito, stante l'attuale normativa
fiscale, ritiene non necessario quantificare la fiscalità latente sul
plusvalore dei singoli beni in considerazione dell'irrilevanza, per il
modesto importo, del carico fiscale che si genererebbe in capo ai
fabbricati.

Ventico Marina (ME), 12 febbraio 2020

Il Perito

Giorgianni Dott. Angelo Giuseppe

Riepilogo Allegati:

A. Perizia di stima Di Puglia Dott. Ing. Dario Giuseppe

[Handwritten signatures and notes in the left margin:]
Auto Alfa
Chrysler
Lexus
Porsche
Ferrari
BMW
Seat o forse
Emanuele
John
Ind. Mi

[Handwritten signature in the right margin]





UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMETTA

VERBALE DI ASSEVERAZIONE DI PERIZIA

N° 5 /2020

In data 12/02/2020 nella Cancelleria dell'Ufficio del Giudice di Pace di Rometta, avanti al sottoscritto Cancelliere, è personalmente comparso il Dott. Angelo Giuseppe Giorgianni nato a Rometta il 01/09/1960, C.F. GRGNLG60P01H519A, identificato a mezzo carta d'identità N° AU8925938 rilasciata dal Comune di Venetico in data 14/08/2014 nell'interesse della Ditta Leonardo Scuto.

Esibisce la perizia di asseverare con giuramento l'avanti estesa perizia redatta in data 12/02/2020 e chiede di poterla giurare ai sensi di legge.

Ammonito ai sensi dell'art. 193 c.p.c. e dell'art. 483 il comparente presta il giuramento

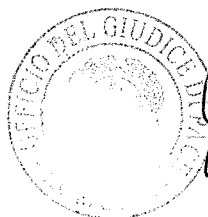
Ripetendo le parole: **"Giuro di avere bene e fedelmente proceduto alle operazioni e di non aver avuto altro scopo che quello di far conoscere la verità"**.

Si raccoglie il presente giuramento di perizia stragiudiziale per gli usi consentiti dalla legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

Rometta 12 FEB 2020

Il perito



Il Cancelliere

Nota Bene: L'Ufficio non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda il contenuto della perizia asseverata con il giuramento di cui sopra.



Allegato A

PERIZIA GIURATA DI STIMA

Il sottoscritto Dott. Ing. Dario Giuseppe Di Puglia, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania al n. 3583, ha ricevuto incarico dal signor :

- Scuto Leonardo, nato a Catania il 18-02-1983 e residente a Riposto in via la Farina n.23, codice fiscale SCTLRD83B18C351G.

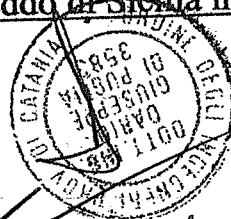
di redigere una perizia riguardante la stima di alcuni beni immobili di loro proprietà siti nel comune di Fiumefreddo di Sicilia; per espletare l'incarico il sottoscritto si è recato nei luoghi di cui sopra e ha constatato quanto descritto qui di seguito. Si precisa che, per pervenire al più probabile valore di mercato degli immobili si adotterà un criterio di stima sintetico - comparativo raffrontando l'immobile da stimare con altri che per ubicazione e per caratteristiche intrinseche ed estrinseche sono simili e valutando quindi la consistenza in superficie e volume, la posizione, l'esposizione, la facilità di accesso e le possibili trasformazioni che il bene immobile può consentire nonché lo stato in cui versa.

Si premette che gli immobili fanno parte di un unico complesso edilizio, sito in via Principessa di Piemonte al numero 64 a Fiumefreddo di Sicilia, suddiviso in quattro elevazioni fuori terra oltre il piano sottostrada e copertura a terrazza, con appartamenti, garages e con scale e corti esterne. Si aggiunge che l'edificio in questione è stato costruito in virtù delle concessioni edilizie N. 85/83 del 6 Settembre 1984, e successiva Variante N. 68/86 del 24 Marzo 1987 e munito del certificato di abitabilità del 6 Giugno 1987.

Le unità sono le seguenti :

- 1) Locale deposito, sito al piano terra, sito a Fiumefreddo di Sicilia in via Principessa

Scuto Leonardo
Scuto Leonardo
Scuto Leonardo



Emilio Lupo

di Piemonte n.64 e individuato in catasto al foglio 3 particella 1496 sub 3 , categoria C/2 , classe 3 .

L'unità immobiliare è ben tenuta , molto ampia e si estende per circa 166 metri quadrati . Le parti strutturali visibili non presentano alcun segno di cedimento ; presenta inoltre una ampia corte retrostante , pavimentata e servizi igienici .

Per le ragioni sopra esposte e tenendo conto del buon posizionamento , della facilità di accesso e delle buone condizioni circostanti e del possibile utilizzo in altri ambiti , si perviene alla stima di euro 65.000,00 ; tale valutazione tiene conto esclusivamente delle attuali condizioni del bene immobile , comparato anche con edifici simili per caratteristiche e metratura .

2) Garage sito al piano cantinato , sito a Fiumefreddo di Sicilia in via Principessa di Piemonte n.64 e individuato in catasto al foglio 3 particella 1496 sub 16 , categoria C/6 .

L'unità immobiliare in oggetto è un garage in buone condizioni in ottima posizione nell'ambito del contesto urbano di Fiumefreddo . Si estende per metri quadrati 40,00 . Per le ragioni sopra esposte si perviene alla valutazione di euro 15.000,00 ; tale valutazione tiene conto esclusivamente delle attuali condizioni del bene immobile , comparato anche con unità simili per caratteristiche e metratura .

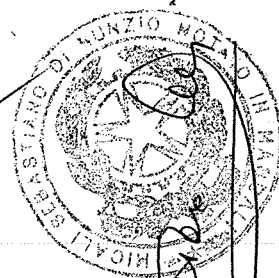
Pertanto la valutazione complessiva è di euro 80.000 .

Linguaglossa li 23-10-2019

Il Tecnico

Dott. Ing. N. Dario Di Puglia

Scat. o Seconet
Emilia
John
P. H.





RG.
192/19

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI RANDAZZO
PIAZZA TUTTI SANTI - 95036 RANDAZZO
TEL 095.921807



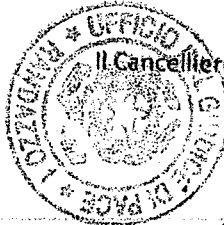
VERBALE DI GIURAMENTO

Il giorno 26-11-2019 nella Cancelleria di questo Ufficio avanti al sottoscritto Cancelliere /
Funzionario Giudiziario, è personalmente comparso il/la Sig. DI PUGLIA DARIO GIUSEPPE
nato/a a CATANIA il 28-08-1971 e residente in LINGUAGLOSSA
via DEI NORMANNI n. 5 PT. identificato previa esibizione di idoneo
documento, CARTA DI IDENTITÀ M. AS 0912324 RI - COMUNE DI LINGUAGLOSSA
il/la quale esibisce la perizia che precede da lui/lei redatta in data 23-10-2019 e chiede di
poterla giurare.

Ammonito/a, ai sensi di legge, il/la comparente presta il giuramento ripetendo la formula di rito.
"Giuro di aver bene e fedelmente proceduto alle operazioni affidatemi e di non aver avuto altro
scopo che quello di far conoscere la verità".

Letto, confermato e sottoscritto

Il Comparente



Il Cancelliere / Funzionario Giudiziario

IL CANCELLIERE
(Gennaro Di Silvestro)

N.B: L'Ufficio non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda il contenuto peritale o della
traduzione asseverata con il giuramento di cui sopra

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]



Io sottoscritto Dott. Sebastiano Micali, Notaio in Mascali, certifico ai sensi dell'art. 22 del C.A.D. e dell'art. 68-ter della L.N., mediante apposizione della firma digitale rilasciatami dal Consiglio Nazionale del Notariato, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo conservato nella mia raccolta.